CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 novembre 2004 (01.12)
(OR. EN)

15130/04

JAI 490
ASIM 47

NOTA DI TRASMISSIONE

della:	Presidenza
al:	COREPER, Parte seconda
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio che assoggetti taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE

In allegato si trasmette copia del progetto di decisione del Consiglio relativa al passaggio alla votazione a maggioranza qualificata e alla codecisione, come previsto al capitolo III, punto 1.1.2 del programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, tenuto conto dell'esito delle discussioni svoltesi in sede di Coreper il 18 novembre 2004.

PROGETTO

Decisione del Consiglio
che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE [1]

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1. in virtù del trattato di Amsterdam alla Comunità europea è stata accordata la facoltà di adottare misure in materia di visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. A norma dell'articolo 67 del trattato, introdotto dal trattato di Amsterdam, la maggior parte di dette misure dovevano essere adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

[1] Riserva parlamentare di IRL e UK.

3. A norma del paragrafo 2, secondo trattino di detto articolo il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, deve prendere una decisione, dopo un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal titolo IV alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

4. Conformemente alla modifica apportata al TCE dal trattato di Nizza, il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 251, le misure connesse all'asilo previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia adottato all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie nonché le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia. La presente decisione non riguarda le suddette disposizioni.

5. Inoltre, in virtù del protocollo relativo all'articolo 67 del trattato CE, ad esso allegato dal trattato di Nizza, a decorrere dal 1º maggio 2004 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, nell'adottare le misure di cui all'articolo 66 del trattato. La presente decisione non riguarda il suddetto protocollo.

6. Oltre a quanto consegue dal trattato di Nizza, il Consiglio europeo all'atto dell'approvazione del "Programma dell'Aia - Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea" nella riunione del 4-5 novembre 2004, ha invitato il Consiglio ad adottare una decisione basata sull'articolo 67, paragrafo 2, del TCE non oltre il 1° aprile 2005, ai cui sensi il Consiglio è tenuto a deliberare secondo la procedura di cui all'articolo 251 allorché adotta le misure di cui all'articolo 62 punto 1), punto 2) lettera a) e punto 3) e all'articolo 63, punto 2) lettera b), e punto 3) lettera b) del trattato, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla scelta della base giuridica per gli atti comunitari.

7. Tuttavia, il Consiglio europeo ritiene che, in attesa dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio debba continuare a deliberare all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, allorché adotta misure nel settore dell'immigrazione regolare dei cittadini di paesi terzi verso e tra gli Stati membri di cui all'articolo 63, punto 3), lettera a) e punto 4 del trattato.

8. Il passaggio alle procedure di codecisione per l'adozione delle misure di cui all'articolo 62, punto 1 del trattato lascia impregiudicato il requisito secondo il quale il Consiglio delibera all'unanimità allorché adotta le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione, all'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione, e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, all'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e di futuri trattati di adesione.

9. Il passaggio alle procedure di codecisione per l'adozione delle misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera a) del trattato lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere conformemente al diritto internazionale.

10. Le misure di incentivazione destinate a sostenere l'azione degli Stati membri per quanto riguarda l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nei loro territori, possono essere adottate dal Consiglio che delibera in conformità della base giuridica appropriata prevista nel trattato.

11. In conseguenza del passaggio alle procedure di codecisione per l'adozione delle misure di cui all'articolo 62, punti 2 e 3 del trattato, occorre modificare i regolamenti che conferiscono al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto e all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera affinché il Consiglio in tali casi deliberi a maggioranza qualificata.

12. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

13. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

DECIDE:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1°[aprile] [1] 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea allorché adotta le misure di cui all'articolo 62, punto 1, punto 2, lettera a) e punto 3 del trattato.

2. A decorrere dal 1°[aprile] [1] 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea allorché adotta le misure di cui all'articolo 63, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b) del trattato.

[1] O, se precedente, il primo giorno del mese che segue l'adozione della presente decisione.

Articolo 2

L'articolo 251 del trattato si applica ai pareri del Parlamento europeo ricevuti dal Consiglio entro il 1°[aprile] [1] 2005 riguardanti proposte di misure in merito alle quali il Consiglio delibera, conformemente alla presente decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

Articolo 3

1. All'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, [1] i termini "deliberando all'unanimità" sono sostituiti dai termini "deliberando a maggioranza qualificata" a decorrere dal 1° [aprile] 2005.

2. All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 7980/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, [2] i termini "deliberando all'unanimità" sono sostituiti dai termini "deliberando a maggioranza qualificata" a decorrere dal 1° [aprile] [1] 2005.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente

---

[1] GU L 116 del 26 aprile 2001, pag. 2.
[2] GU L 116 del 26 aprile 2001, pag. 5.